

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 304/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Si è costituito l'Ufficio, rappresentato dal Dr. Diego Calo', che chiede il rigetto del ricorso.

È presente per delega della ricorrente il Dr. N. Caso che insiste per l'accoglimento del ricorso e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

Il Relatore illustra i motivi del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore e le parti presenti all'udienza, si ritira in Camera di Consiglio e osserva:

La Società contribuente, in data 9.10.2009, presentava ad Equitalia Esatri Spa, un mod. VR/2009, con il quale richiedeva il rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2008 e ammontante ad € 61.0259,00. In data 18/12/2009, la contribuente, presentava al medesimo agente Equitalia una istanza di revoca della richiesta di rimborso perché non corretta e depositava un nuovo mod. VR con il quale richiedeva, per l'anno 2008, il rimborso IVA di € 26.976,00. In data 21/12/2009 la soc. presentava la documentazione a supporto del rimborso all'Ag. delle Entrate che sospendeva il rimborso.

La contribuente impugnava tempestivamente la comunicata sospensione del rimborso avanti questa Commissione. L'Ag. Entrate ha motivato la sospensione del rimborso, dopo la verifica dei documenti prodotti dalla parte, avendo rilevato che una delle fatture passive prodotte riguardava la cessione di un terreno non qualificabile come bene ammortizzabile. In particolare, l'Ufficio contestava una fattura, emessa dalla Energetica Invest Spa. La contribuente contesta che la anzi citata fattura sia relativa alla cessione di un terreno ma bensì relativa alla cessione di un contratto ed in conseguenza la relativa IVA e' legittimamente deducibile. Con l'atto di costituzione in giudizio, l'Ufficio, pur insistendo nella propria tesi, afferma che dovrebbe procedersi ad un più approfondito esame delle circostanze che hanno portato la contribuente a rettificare in diminuzione l'ammontare del credito chiesto a rimborso.

Nell'udienza tenutasi in data 5/5/2011, Questa Commissione ha emesso una ordinanza per consentire all'Ufficio di eseguire un più approfondito controllo sulla corretta sussistenza del richiesto rimborso. alcuna comunicazione sull'esito dell'ordinato controllo e' stata prodotta dall'Ufficio. Il Collegio, rilevato che, mentre la parte ricorrente ha regolarmente giustificato documentalmente tutto quanto affermato in ordine alla congruità e correttezza del credito chiesto a rimborso, l'Ufficio, di contro, pur affermando la necessità di occorrenti ulteriori e più approfonditi controlli, non ha evaso l'Ordinanza emessa, da Questa Commissione, espressamente, per consentirgli di eseguire i richiesti ulteriori controlli. Detta condotta omissiva è da censurare perché lesiva degli interessi sia dell'erario che della parte contribuente che ha documentato la correttezza del proprio operato. Il Collegio accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite per € 1.500,00 oltre accessori.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite per € 1.500,00 oltre accessori.